CCIRL
Area Comunicazione
Grafici, Editoriali (G016);
Cinema (artigianato – G113);
Cinema generici sui set di ripresa (G132)

A seguito dell'Accordo Regionale Interconfederale sulla Bilateralità e la Contrattazione di Secondo Livello, sottoscritto in data 9 febbraio 2024, presso la sede EBRART Abruzzo, tra le Confederazioni Artigiane dell'Abruzzo CNA, CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI e CLAAI e le Confederazioni Sindacali dei Lavoratori dell'Abruzzo CGIL, CISL e UIL, si riuniscono in data 2 Maggio 2025, le organizzazioni datoriali di CNA, Confartigianato, Casartigiani e CLAAI rappresentate rispettivamente dai Segretari/Direttori regionali Silvio Calice, Daniele Di Marzio, Dario Buccella, Flaviano Montebello, Federico Del Grosso e le OO.SS. Slc-Cgil Abruzzo Molise, Fistel Cisl Abruzzo Molise e Uilcom Uil Abruzzo, rappresentate rispettivamente dai Segretari/Coordinatori Guido Cupido, Matteo Lupi e Emidio Falleroni.

Premesso che:

- di comune accordo le parti firmatarie stabiliscono di raggruppare in un'unica piattaforma CCIRL i CCNL Grafici Editoriali (G016), Cinema (artigianato – G113) e Cinema generici sui set di ripresa (G132) fermo restante il rispetto delle norme in essi contenuti integrate dalle presenti previsioni contrattuali;

- presso l'EBRART Abruzzo risultano essere iscritte 304 aziende operanti nei settori Grafici Editoriali, Cinema generici sui set di ripresa, Cinema (artigianato) con circa 1.200 lavoratori dipendenti, con una media di 3,94 lavoratori per impresa;
- tale frammentazione non permette la diffusione di un sistema di relazioni sindacali tale da avviare percorsi di contrattazione integrativa aziendale;
- le Associazioni Datoriali Artigiane e Slc-Cgil Abruzzo Molise, Fistel-Cisl Abruzzo Molise, Uilcom-Uil Abruzzo, a seguito della stipula dei rispettivi CCNL di settore, ritengono di fondamentale importanza la diffusione della contrattazione integrativa, il miglioramento delle relazioni sindacali e la crescita del settore artigiano abruzzese attraverso lo strumento della bilateralità in tutte le sue componenti;

Si conviene e si stipula

il presente contratto regionale integrativo del lavoro che trova applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti delle aziende artigiane e delle piccole e medie imprese della regione Abruzzo nei settori Grafici, Editoriali - Cinema - Cinema generici, sui set di ripresa, come di seguito specificato:

- **Grafici, Editoriali (CNEL G016);**

Il presente contratto integrativo regionale si applica a:
alle imprese artigiane così come definite dalle normative vigenti ed ai consorzi imprese artigiane; alle micro-imprese non artigiane così come definite dalle normative vigenti ed ai consorzi di queste; alle piccole e medie imprese ed ai consorzi di imprese; operanti nei seguenti settori: arti grafiche; prestampa; stampa (tradizionale e digitate); legatoria; serigrafia; editoria; cartotecnica; grafica pubblicitaria; grafinformatica; studi di progettazione tecnico-grafica; fotografia, videofotografia ed affini; eliografie; copisterie; servizi di informatica, telematica, progettazione, realizzazione e sviluppo di software, implementazione e manutenzione di hardware (rientrano in tale attività quelle nelle quali l'implementazione e manutenzione di hardware risulta strumentale all'erogazione di servizi informatici e digitali); imprese digitali e dei servizi digitali di nuova generazione (Intelligenza artificiale); alle Imprese che svolgono attività di social media management); la progettazione, produzione, distribuzione, manutenzione ed assistenza di software di qualunque tipo e natura (gestionale, multimediale, di comunicazione, web ed affini); l'assemblaggio, la commercializzazione, il noleggio, la manutenzione di apparecchiature informatiche e di telecomunicazione, ICT (rientrano in tale attività quelle nelle quali la commercializzazione dei prodotti risulta strumentale all'erogazione di servizi informatici); i servizi, anche innovativi, rientranti nell'ambito di attività di consulenza (informatica,

organizzativa, alle imprese, direzionale, qualità ed affini); le ricerche di mercato economiche, i sondaggi di opinione e telemarketing, call center, agenzie certificati e disbrigo pratiche, organizzazione eventi, interpretariato; la produzione e gestione di servizi multimediali e di rete e della relativa apparecchiatura, commercio elettronico.

Resta inteso che il presente CCIRL si può applicare altresì ai dipendenti dalle confederazioni datoriali dell'artigianato a tutti i livelli, nonché dai loro enti e/o società costituiti, partecipati o promossi.

- **Cinema generici sui set di ripresa (G132)**

Il presente contratto integrativo regionale si applica a tutti i lavoratori impegnati nella produzione dei seguenti prodotti:

produzione cinematografica e televisiva; pubblicità; riprese televisive; videoclips; web, documentari, TLP.

Sono esclusi: fotoromanzi e intrattenimento TV.

- **Cinema (artigianato - G113)**

Il presente contratto si applica a:

prestazioni di lavoro autonomo professionale, fornite dai lavoratori alle imprese che realizzano l'edizione italiana dei prodotti audiovisivi e assimilati, attraverso il doppiaggio (ivi compreso l'oversound). Il presente contratto si applica, in via non esclusiva, anche alle prestazioni di lavoro autonomo professionale fornite dai lavoratori alle imprese, che realizzano la versione italiana di opere audiovisive o assimilate, attraverso altre forme di trasposizione linguistica.

La realizzazione del doppiaggio e dell'oversound consiste nella trasposizione, di norma in lingua italiana, dei prodotti originali, a patire dall'adattamento dei testi fino alla loro registrazione e al missaggio. Le figure professionali impiegate sono quelle classificate e descritte all'art. 2 del CCNL: direttore del doppiaggio; assistente del doppiaggio; attore e doppiatore; adattatore dialoghista.

ciò premesso le parti stabiliscono quanto segue:

ART.1 - DECORRENZA E DURATA

Il presente CCIRL avrà validità dal 18 Maggio 2025 fino al 17 Maggio 2028.

Le modifiche introdotte dal presente accordo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso; sono fatte salve diverse specifiche decorrenze previste per i singoli istituti.

Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.

ART.2 - OSSERVATORIO REGIONALE DI SETTORE

Considerato che per le Aziende del settore è fondamentale proseguire lo sviluppo delle strategie mirate al raggiungimento di livelli sempre maggiori di competitività, redditività e qualità, le Parti convengono che ciò possa essere realizzato anche e soprattutto attraverso il consolidamento di un sistema di relazioni sindacali. A tal proposito le parti istituiscono un Osservatorio Contrattuale Permanente di Settore, composto da 8 rappresentanti categoriali, 4 componenti datoriali e 4 componenti sindacali. L'Osservatorio i riunirà 2 volte l'anno su richiesta di una delle due componenti (datoriali o sindacali), al fine di esaminare l'andamento del settore, le prospettive occupazionali, la diffusione dei servizi forniti dall'EBRART Abruzzo, le politiche della formazione e del mercato del lavoro, nonché quelle di cultura della sicurezza sul lavoro.

ART. 3 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

In relazione alla continua evoluzione delle tecniche lavorative ed ai mutamenti dei processi tecnologici, le Parti confermano il ruolo primario della formazione professionale, in quanto presupposto indispensabile per un miglioramento della competitività aziendale attraverso la qualità del prodotto e del servizio.

Pertanto le Parti svilupperanno progettualità condivise attraverso l'utilizzo di FONDARTIGIANATO Nazionale e del sistema dell'Articolazione regionale e della bilateralità, al fine di realizzare un sistema di formazione professionale di ingresso, specialistica e di riqualificazione.

ART. 4 - PREVENZIONE, SICUREZZA E AMBIENTE DI LAVORO

Le Parti Sottoscrittrici ritengono indispensabile attraverso le misure di prevenzione, garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro utilizzando, protocolli, valutazioni e sistemi di monitoraggio necessari per garantire l'integrità dei lavoratori e mitigare i rischi associati alle attività svolte.

Per tali ragioni le Parti sottoscrittrici concordano, al fine di perseguire l'obiettivo della sicurezza sui luoghi di lavoro, di ottimizzare l'impiego del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).

In conformità al Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i., le Parti intendono mettere in atto un compiuto sistema di monitoraggio e prevenzione dei fenomeni infortunistici, con lo scopo di innalzare la cultura della sicurezza sul lavoro e la formazione di tutti i soggetti che, (a vario titolo), operano all'interno dell'impresa. Pertanto le Parti potranno sviluppare progettualità condivise attraverso l'utilizzo del sistema della pariteticità regionale al fine di realizzare un

più esteso sistema di informazione e formazione per tutti i soggetti coinvolti nel processo di miglioramento della sicurezza sul lavoro. Tali attività potranno essere coordinate ed attuate dagli Organismi Paritetici territoriali (OPRA) in collaborazione con i RLST, sulla base degli accordi e dei regolamenti che ne regolano l'operatività.

ART. 5 - VIOLENZA, MOLESTIE E DISCRIMINAZIONE DI GENERE

Le parti si impegnano a promuovere e diffondere, all'interno dei contesti organizzativi e aziendali, il principio dell'inaccettabilità di ogni atto o comportamento che si configuri come molestia, violenza nei luoghi di lavoro e discriminazione, in ordine all'etnia, orientamento sessuale o all'età. Al fine di diffondere la cultura del rispetto e per favorire un clima aziendale sereno, prevedere in aggiunta al congedo retribuito di 3 mesi per vittime di violenza ai sensi dell'art 24 del Decreto Legislativo DL n. 80 del 2015, come condizione di miglior favore, ulteriori 3 mesi di aspettativa retribuita al 30% della retribuzione tabellare.

ART. 6 – LAVORO INTERMITTENTE

Le parti convengono che tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto possono ricorrere al contratto di lavoro intermittente, nei limiti di quanto stabilito dai rispettivi CCNL. L'instaurazione del contratto di lavoro intermittente dovrà essere comunicata entro il termine di 30 giorni dalla stipula all'Osservatorio di settore di cui all'art. 2, insediato presso l'EBRART ABRUZZO.

Con cadenza annuale, entro il 1° febbraio dell'anno successivo, le imprese che hanno usufruito di tale prestazione lavorativa sono tenute ad informare l'Osservatorio sul numero di giornate utilizzate per ogni contratto intercorso.

ART. 7 - MENSA

Le aziende, in alternativa al servizio di mensa aziendale, corrisponderanno alla generalità dei lavoratori dipendenti una indennità retributiva sostitutiva, anche sotto forma di buoni pasto o ticket restaurant, pari a € 25,00 mensili e per rapporti di lavoro di almeno 6 ore giornaliere, a decorrere dal 1º Luglio 2025. Il trattamento fiscale e previdenziale sarà quello previsto dalla vigente normativa in materia ed il suo valore non farà parte degli elementi computabili per la determinazione del TFR e di ogni altro istituto contrattuale e/o legale in quanto nella determinazione di tale valore si è tenuto conto dell'incidenza di tali istituti.

ART. 8 - INDUMENTI DI LAVORO

Nel corso dei dodici mesi di ciascun anno, le aziende previa consultazione con gli RLS o gli RLST forniranno a ciascun lavoratore ogni indumento e/o attrezzatura legata alla

salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 9 – FERIE E ROL SOLIDALI

Le parti concordano che, in accordo con quanto stabilito dall'art.24 D.Lgs. 151/2015 e dai rispettivi CCNL di riferimento, sarà consentito a tutti i dipendenti della azienda coinvolte di poter cedere volontariamente a titolo gratuito e definitivo una quota delle ferie residue (per un massimo di 2 giorni di ferie/anno) e una quota di ROL/ex festività, permessi individuali (per un massimo di 8 ore di ROL /anno) in favore di colleghi per motivi di solidarietà.

Potranno beneficiare dell'istituto coloro che in presenza di comprovati gravi motivi familiari e/o personali, abbiano già esaurito l'intera spettanza dei permessi contrattualmente previsti nonché delle ferie e di ogni altra tipologia di permesso legalmente e contrattualmente disponibile, ad eccezione dei permessi di cui alla legge n. 104/1992.

ART. 10 – LAVORO AGILE

È opinione condivisa tra le Parti che la sperimentazione, lì dove compatibili, di modelli di organizzazione dell'attività lavorativa alternativi allo svolgimento della prestazione presso i locali aziendali, possa supportare il miglioramento dei risultati aziendali e rappresenti altresì una misura di responsabilità sociale, contribuendo alla riduzione degli impatti ambientali.

Il Lavoro Agile consiste in una mera modalità di organizzazione del lavoro che non incide in alcun modo sugli elementi contrattuali in essere quali livello, mansioni, inquadramento, retribuzione ed indennità.

L'adesione al Lavoro Agile è su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione dell'accordo individuale di Lavoro Agile di cui all'art. 19, L. n. 81/2017.

Ai fini di un puntale monitoraggio, con cadenza annuale, entro il 1° febbraio dell'anno successivo, le imprese che faranno ricorso a forme di lavoro agile sono tenute ad informare l'Osservatorio di cui all'art. 2 del presente CCIRL, trasmettendo i relativi accordi individuali sottoscritti con il personale interessato.

ART. 11 - ELEMENTO ECONOMICO REGIONALE (EER)

In conformità con quanto previsto dai rispettivi CCNL di settore e dall'articolo 1.2 dell'Accordo Regionale Interconfederale sulla Bilateralità e la Contrattazione di Secondo Livello del 9 febbraio 2024, le Parti concordano di stabilire un valore di EER valido per tutti i lavoratori dipendenti delle aziende che applicano i CCNL (G016; G113; G132). Tale elemento verrà corrisposto mensilmente su tutte le retribuzioni, ivi comprese le mensilità aggiuntive, e decorrerà a partire dal 1° Luglio 2025 del presente CCIRL.

Le Parti concordano che la quota mensile dell'EER, per i settori interessati è da calcolarsi

sui minimi contrattuali comprensivi di contingenza, e sarà la seguente:
2,00% per il 2025; 2,30% per il 2026; 2,40% per il 2027; 2,50% per il 2028.

ART. 12 - CONTRIBUTO CONTRATTUALE

Le parti firmatarie del presente CCRL in attuazione dell'Accordo Regionale Interconfederale del 9 febbraio 2024, stabiliscono, per ogni anno di vigenza del presente accordo, un contributo contrattuale bilaterale regionale pari a € 1,00 (euro uno) per i lavoratori non iscritti alle OO.SS. da trattenere sulla retribuzione mensile che avverrà automaticamente, salvo esplicita scelta contraria. Le imprese saranno altresì tenute al versamento di € 3,00 (euro tre) mensili per ogni lavoratore assunto.
Le aziende, entro 60 giorni dalla stipula, provvederanno a portare a conoscenza dei lavoratori il testo dell'attuale intesa, con adeguati mezzi di informazione.
Le parti, entro 30 giorni, definiranno le modalità operative della trattenuta e della ripartizione dei contributi alle parti stipulanti.

Li, 16 maggio 2025

Letto, confermato e sottoscritto

CNA ABRUZZO	CONFARTIGIANATO ABRUZZO	CASARTIGIANI ABRUZZO	CLAAI ABRUZZO

SLC CGIL ABRUZZO MOLISE	FISTEL CISL ABRUZZO MOLISE	UILCOM-UIL ABRUZZO